



TRIBUNALE di GENOVA

SEZIONE VII CIVILE

Al fine di assicurare una adeguata difesa tecnica nelle cause radicate da e contro le procedure concorsuali, si invitano i Sigg.ri Curatori, Liquidatori e Commissari Giudiziali a attenersi ai seguenti criteri:

- a) preventiva accurata valutazione, prima di instaurare un giudizio, non solo della ragionevole fondatezza giuridica ma anche (e soprattutto) della convenienza economica del procedimento da promuovere, al fine di non esporre la massa a inutili spese e protrarre, senza risultato, la durata della procedura concorsuale
- b) scelta, pur nel rispetto della autonomia che, sul punto, la Legge Fallimentare riconosce alla curatela, del difensore soltanto tra gli avvocati che vantino una consolidata e pluriennale esperienza in materia di diritto fallimentare;
- c) specificazione, sia pur sommaria, nell'istanza rivolta al G.D. per la liquidazione del compenso professionale al legale della procedura, dell'attività da questi svolta e dell'esito e durata della controversia;
- d) esclusione di qualsiasi pattuizione preventiva sull'ammontare del compenso di cui al punto c), salvo che dietro preventiva autorizzazione del G.D., previa sottoposizione di un preventivo di spesa, in ossequio al disposto dell'art. 25, n. 4 . L.F.

Si dispone che la Cancelleria provveda a comunicare ai professionisti in premessa e ai magistrati della Sezione il presente provvedimento.

Genova, 16/06/2014

Il Presidente di Sezione
R. Delucchi